



LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 21 02 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 3 1995 N. 5

Disciplina delle attività di smaltimento.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge in attuazione dei principi generali contenuti nel DPR 10 settembre 1982 n. 915 e delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 2

(Funzioni amministrative di interesse regionale)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e le sue modificazioni. 2. La Giunta regionale: a) adotta i provvedimenti di attuazione della presente legge; b) promuove le attività rivolte a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti la minore produzione degli stessi la riutilizzazione di materie da essi estratte e la produzione di energia; c) determina gli indirizzi per la gestione da parte delle province del catasto dei rifiuti e dei residui destinati al riutilizzo. d) promuove attività di informazione divulgazione ed educazione al fine di perseguire gli obiettivi della minore produzione dei rifiuti della produzione di rifiuti meno inquinanti della raccolta differenziata del riutilizzo delle materie da essi estratte e del corretto smaltimento.

ARTICOLO 3

(Funzioni amministrative di interesse provinciale)

1. Spettano alla Provincia le seguenti funzioni amministrative: a) approvazione di progetti di impianti di smaltimento di rifiuti nonché di ampliamento o modifiche di impianti di smaltimento di rifiuti già approvati con autorizzazione alla loro installazione; b) approvazione di opere impianti od infrastrutture

necessarie per eseguire attività di bonifica di messa in sicurezza oppure di sistemazione finale di aree inquinate ed autorizzazione alla loro esecuzione; c) autorizzazione ad effettuare attività di smaltimento di cui all' articolo 6 comma 1 lettera d) del DPR 915/ 1982; d) ricezione delle comunicazioni annuali previste dalle leggi vigenti in materia di rifiuti e di residui destinati al riutilizzo e gestione del catasto. e) autorizzazioni di cui all' articolo 5 della legge 27 gennaio 1992 n. 132 (attuazione della direttiva 80/ 68/ CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose); f) autorizzazione di cui all' articolo 6 comma 1 n. 1 per le attività di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (attuazione della direttiva 86/ 278/ CEE concernente la protezione dell' ambiente in particolare del suolo nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); g) autorizzazione ad effettuare le attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati previste dall' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95; h) funzioni di controllo di cui all' articolo 7 del DPR 216/ 1988 e funzioni di accertamento di cui all' articolo 12 del dlegvo n. 95/ 1992. 2. Spetta altresì alla Provincia per motivi di ordine tecnico economico autorizzare i Comuni a conferire i rifiuti urbani nonché quelli assimilabili agli urbani ad un impianto ubicato in un ambito diverso da quello individuato nel piano. Ove gli ambiti siano situati in territorio di Province diverse l' autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia ricevente su parere della Regione. 3. La Provincia svolge le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 28 del DPR 216/ 1988 e dall' articolo 43 della presente legge. 4. La Provincia provvede all' esercizio delle funzioni amministrative in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione in conformita' alla disciplina statale. 5. La Provincia provvede all' esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 6. In attesa della completa attuazione degli articoli 02 e 03 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 le Province per le funzioni di cui al presente articolo si avvalgono delle strutture dei presidi multizonali di prevenzione e delle unità sanitarie locali.

ARTICOLO 4

(Individuazione di siti da parte delle Province)

1. Le Province individuano sulla base del contenuto del piano i siti per la realizzazione di stazioni di trasferimento o di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani. 2. Le Province individuano siti per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti sulla base dei criteri indicati nel piano.

ARTICOLO 5

(Funzioni amministrative di interesse comunale)

1. Spetta al Comune la funzione amministrativa inerente l' autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti di amianto derivanti da interventi straordinari di decoibentazione. 2. L' autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata senza necessita' di previa approvazione di progetto sentita la Autorita' sanitaria competente ha validita' per il tempo strettamente necessario alla effettuazione dell' intervento straordinario e va comunicata alla Provincia competente.

CAPO II

ATTIVITA' INERENTI LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 6

(Catasto regionale dei rifiuti)

1. Il catasto regionale dei rifiuti e dei residui destinati al riutilizzo costituisce parte del sistema informativo ambientale regionale informatizzato. Confluiscono nel catasto regionale i dati raccolti dalla Regione ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 1/ 1990. 2. Il catasto raccoglie codifica ed organizza in forma unitaria la gestione dei dati relativi ai rifiuti ai soggetti autorizzati a svolgere l' attivita' di smaltimento agli impianti di smaltimento ed ai residui destinati al riutilizzo. 3. A decorrere dal 1996 il catasto e' gestito dalle Province che provvedono all' archiviazione dei dati attraverso i nodi provinciali informatizzati del sistema informativo ambientale regionale in conformita' agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. 4. A decorrere dal 1996 i soggetti tenuti alla comunicazione annuale prevista dall' articolo 3 del dl n. 397/ 1988 convertito nella legge n. 475/ 1988 e dalla normativa statale in materia di residui destinati al riutilizzo devono trasmettere tali comunicazioni alla Provincia di competenza. 5. Nel caso in cui i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 5 non abbiano residenza sede legale o unita' operativa nel territorio regionale la comunicazione e' inviata alla Provincia di Genova. 6. Dopo l' entrata in vigore del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica nonche' per l' attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale) le Province possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la gestione del catasto.

ARTICOLO 7

(Osservatorio regionale dei rifiuti)

1. La Regione anche al fine di disporre di strumenti atti a verificare la compatibilita' tra le attivita' produttive di beni e di servizi e la tutela del suolo dagli inquinamenti promuove e realizza iniziative di osservazione e di analisi sulla produzione e smaltimento dei rifiuti nonche' sul recupero dei residui destinati al riutilizzo. 2. A tal fine e' istituito l' Osservatorio regionale dei rifiuti la cui attivita' costituisce supporto degli atti di programmazione regionale in materia di smaltimento e di recupero dei residui destinati al riutilizzo. 3. L' attivita' dell' Osservatorio si svolge anche in collaborazione con gli organismi dello Stato con gli Enti locali con l' Universita' con le associazioni degli imprenditori interessati dall' attivita' stessa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori con le associazioni ecologiche e con gli Enti e Istituti scientifici che si occupano delle problematiche relative alla produzione e/ o allo smaltimento dei rifiuti. A tal fine la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1993 n. 45.

ARTICOLO 8

(Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti)

1. Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all' articolo 6 lettera a) del dPR n. 915/ 1982 contiene: a) la individuazione delle quantita' e dei tipi dei rifiuti urbani speciali tossici e nocivi prodotti sul territorio regionale; b) il rilevamento degli impianti di smaltimento esistenti della loro potenzialita' e del tipo dei rifiuti smaltibili; c) le valutazioni in ordine alla scelta della tipologia degli impianti e delle modalita' di smaltimento dei rifiuti; d) gli interventi finalizzati alla riduzione e semplificazione dei flussi dei rifiuti da inviare agli impianti di smaltimento con particolare riferimento alle soluzioni che favoriscono la raccolta differenziata; e) la determinazione degli ambiti di smaltimento dei rifiuti urbani in relazione alla quantita' dei rifiuti all' economicita' dei trasporti ed alle soluzioni

tecniche individuate per lo smaltimento; f) l'individuazione dei siti per la realizzazione degli impianti di trattamento e/ o smaltimento finale dei rifiuti urbani in relazione agli ambiti di utenza alla tipologia degli impianti alle conseguenze sull' ambiente; g) l' indicazione degli impianti esistenti per il trattamento e/ o smaltimento finale dei rifiuti urbani che assolvono funzione di impianti destinati al servizio degli ambiti di utenza; h) i criteri e le modalita' per lo smaltimento finale dei rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4 punto 4.2.3.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR n. 915/ 1982; i) la determinazione dei bacini di produzione dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi in relazione alle quantita' e tipologie prodotte all' economicita' dei trasporti ed alle soluzioni tecniche di smaltimento; l) la definizione di un sistema integrato di trasferimento trattamento e smaltimento finale dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi; m) l' individuazione dei siti per la realizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi e/ o di smaltimento finale dei rifiuti stessi in relazione alla distribuzione territoriale della prevedibile utenza alla tipologia degli impianti ed alle conseguenze generali sull' ambiente; n) i criteri per il dimensionamento degli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi; o) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta recupero di parti e rottamazione dei veicoli a motore rimorchi e simili che siano destinati alla demolizione; p) l' indicazione della fattibilita' finanziaria degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; q) l' indicazione dei soggetti che devono presentare i progetti per la realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani. 2. I rifiuti speciali di cui alle lettere a) i) l) ed m) del comma 1 non comprendono i rifiuti speciali inerti considerati alla lettera h).

ARTICOLO 9

(Impianti non previsti nel piano)

1. Non sono oggetto di pianificazione: a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo dello smaltimento dei rifiuti il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica; b) gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici nocivi di cui sia titolare il produttore dei rifiuti stessi; c) gli impianti di trattamento e incenerimento dei rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi aventi potenzialita' fino a 60 mc/ giorno ad esclusione degli impianti incenerimento. 2. Non sono indicati nel piano che ne fornisce solo criteri generali di localizzazione: a) gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi; b) le discariche per rifiuti speciali inerti individuate al paragrafo 4 punto 4.2.3.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR 915/ 1982. 3. Gli impianti elencati ai commi 1 e 2 sono approvati ed autorizzati secondo i disposti e con le procedure previste dalla presente legge.

ARTICOLO 10

(Procedimento di formazione del piano)

1. La Giunta regionale adotta lo schema di piano con i contenuti di cui all' articolo 8 acquisite le eventuali indicazioni e suggerimenti dei Comuni Consorzi di Comuni Comunita' montane e Province pubblicandone avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. La Giunta regionale puo' comunque procedere all' adozione qualora le indicazioni e suggerimenti di cui al comma 1 non vengano resi entro trenta giorni dalla relativa richiesta. 3. Dopo l' adozione la Giunta trasmette lo schema di piani agli enti di cui al comma 1 e determina contestualmente i tempi e le procedure per l' espletamento delle Conferenze che saranno promosse dalle Province alle quali partecipano i Sindaci i Presidenti dei Consorzi di Comuni ed i Presidenti delle Comunita' montane. Alla conferenza partecipa un rappresentante della Giunta regionale. 4. Le Province tenendo conto delle osservazioni emerse in sede di conferenza formulano entro i successivi trenta giorni motivate proposte in ordine al contenuto dello schema di piano relativo al rispettivo territorio. 5. La Giunta regionale valuta le proposte delle Province e sentito il parere del

Comitato tecnico per l' ambiente di cui all' articolo 5 delle legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 e successive integrazioni e modificazioni entro i successivi giorni propone il piano al Consiglio regionale per l' approvazione.

ARTICOLO 11

(Efficacia e durata del piano. Varianti al piano)

1. Le previsioni del piano sono vincolanti agli effetti della localizzazione puntuale dei siti dell' approvazione dei progetti e del rilascio delle autorizzazioni in materia di smaltimento dei rifiuti. 2. Prima della localizzazione puntuale del sito e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di comunicazione al Comune dell' adozione dello schema di piano nei siti individuati ai sensi dell' articolo 8 comma 1 lettera f) e m) sono consentiti esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate ed il loro adeguamento tecnologico in modo da non pregiudicare o rendere più onerosa la realizzazione dell' impianto di smaltimento previsto. 3. Il piano entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed ha durata di dieci anni. La procedura per l' approvazione dei piani successivi al primo deve essere iniziata almeno un anno prima della scadenza. 4. Il piano può essere aggiornato trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore mentre ogni modificazione parziale può essere approvata in ogni tempo con la procedura di cui all' articolo 10. 5. In caso di modificazione parziale che preveda una diversa localizzazione od una diversa tipologia di un impianto per rifiuti solidi urbani partecipano al procedimento di cui all' articolo 10 solo i Comuni i Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti e le Comunità montane appartenenti all' ambito di smaltimento ove l' impianto deve essere realizzato nonché la Provincia territorialmente competente. 6. In caso di modificazione parziale che preveda una diversa localizzazione di un impianto esistente di trattamento o di incenerimento di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi prodotti da terzi ai fini del miglioramento ambientale ovvero una localizzazione di impianto di smaltimento finale di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi autoprodotti non indicata nel piano partecipano al procedimento di cui all' articolo 10 solo il Comune in cui ha sede l' impianto la Comunità Montana e la Provincia territorialmente competente. 7. La Giunta regionale presenta entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano.

ARTICOLO 12

(Accordi di programma)

1. Per le modificazioni parziali al piano di cui all' articolo 11 possono essere promossi ai sensi dell' articolo 27 della legge n. 142/ 1990 accordi di programma. La ratifica dell' accordo di programma da parte del Consiglio regionale determina effetti modificativi o abrogativi delle previsioni del piano.

ARTICOLO 13

(Localizzazione puntuale dei siti)

1. Le limitazioni di cui all' articolo 11 comma 2 decadono con l' approvazione del progetto dell' impianto la cui localizzazione puntuale all' interno del sito individuato a norma dell' articolo 8 comma 1 lettere f) o m) costituisce ove occorra variante agli strumenti urbanistici.

ARTICOLO 14

(Localizzazione dei siti per l'installazione degli impianti non previsti dal piano)

1. La localizzazione dei siti per l'installazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli di cui all'articolo 8 comma 1 lettere f) ed m) deve essere conforme e/ o compatibile con le previsioni del piano. 2. La localizzazione dei siti di cui al comma 1 e' effettuata contestualmente all'approvazione dei progetti degli impianti e costituisce ove occorra variante agli strumenti urbanistici.

ARTICOLO 15

(Attuazione del piano)

1. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del piano l'ente o gli enti cui e' stata demandata la realizzazione dell'impianto sono tenuti ad adottare i provvedimenti di adozione del progetto ovvero di indizione di gara per la sua realizzazione dandone formale comunicazione alla Provincia e alla regione. 2. Decorso inutilmente tale termine la Regione previa diffida ad adempiere provvede in via sostitutiva agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'impianto.

CAPO III

REGIME AUTORIZZATORIO

ARTICOLO 16

(Compatibilita' ambientale degli impianti di smaltimento)

1. Con le modalita' della legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) la Regione procede preliminarmente all'accertamento della compatibilita' ambientale complessiva degli impianti di smaltimento disciplinati dalla citata legge; 2. Nei casi non disciplinati dalla legge regionale n. 22/ 1994 in ordine alla compatibilita' ambientale le Province procedono con le modalita' indicate nell'articolo 17.

ARTICOLO 17

(Approvazione degli impianti di interesse provinciale)

1. la domanda di approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) corredata della documentazione progettuale e per i casi previsti dall'articolo 16 comma 1 della pronuncia regionale di compatibilita' ambientale e' inviata oltre che alla Provincia anche alla Regione ed al Comune interessato. 2. L'approvazione dei progetti e' effettuata dalla provincia previa istruttoria della conferenza provinciale cui partecipano la Regione il Comune e le altre pubbliche amministrazioni interessate. 3. La conferenza provinciale effettua la verifica della compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali. 4. La Provincia disciplina la composizione ed il funzionamento della conferenza i requisiti della domanda di approvazione e della relativa documentazione progettuale nonche' il procedimento istruttorio per l'approvazione dei progetti. La documentazione progettuale deve contenere altresì la fattibilita' finanziaria e gestionale del progetto conformemente ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale. 5. I progetti devono essere firmati da uno o piu' professionisti abilitati che possiedono i requisiti professionali previsti dalle vigenti leggi. 6. L'atto di approvazione fissa i termini d'inizio e fine della costruzione dell'impianto. 7. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti pareri autorizzazioni e concessioni di competenza della Regione della Provincia del Comune e degli altri enti locali nonche' intese concertate nulla osta od assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche qualora le stesse siano

intervenute nella conferenza. L' approvazione del progetto costituisce altresì variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori. 8. Alla realizzazione dei progetti di impianti di smaltimento non si applicano i divieti di cui all' articolo 9 ultimo comma della legge 1 marzo 1975 n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e di cui all' articolo 57 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 18

(Partecipazione regionale alle conferenze provinciali)

1. La regione formula le proprie proposte da esprimere in seno alle conferenze provinciali con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risultanze della conferenza delle strutture. 2. La composizione ed il funzionamento della conferenza delle strutture regionali sono disciplinati dalla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale designa altresì i soggetti legittimati a partecipare per suo conto alle conferenze provinciali. 4. La valutazione di impatto ambientale di cui all' articolo 16 comma 1 sostituisce le risultanze della conferenza delle strutture ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dettare apposite prescrizioni. 5. Ai fini di cui al comma 4 il Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale è integrato da rappresentanti di altre strutture regionali eventualmente interessati.

ARTICOLO 19

(Modificazioni non sostanziali dei progetti approvati)

1. Le modificazioni non sostanziali dei progetti approvati sono quelle che non comportano un incremento quali - quantitativo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi liquidi della quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell' atto di approvazione e che non modificano le caratteristiche dell' impianto l' ubicazione l' ingombro volumetrico e l' ingombro delle aree interessate dall' impianto. 2. Sono altresì modificazioni non sostanziali quelle che pur modificando i parametri di cui al comma 1 con esclusione dell' incremento degli eventuali limiti quali - quantitativi fissati agli inquinanti sono determinate da motivate esigenze tecnico - funzionali e non comportano variazioni della misura dei parametri tecnici del progetto approvato superiori al 10 per cento. 3. La domanda di realizzazione di una modificazione non sostanziale è inviata alla Provincia alla Regione ed al Comune interessato. 4. Entro sessanta giorni la Provincia provvede sulla domanda senza l' intervento della conferenza provinciale. Qualora ritenga invece trattarsi di modificazione sostanziale comunica al richiedente l' avvio del procedimento di approvazione previsto dall' articolo 17.

ARTICOLO 20

(Autorizzazione allo smaltimento)

1. La Provincia esercita le funzioni autorizzative di cui all' articolo 3 comma 1 lettera b) c) e) f) e g) disciplinando le modalità relative alla presentazione delle domande di autorizzazione e la documentazione da allegare alle stesse. 2. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di garanzia finanziaria a favore della Provincia per la copertura di eventuali spese di bonifica ripristino e risarcimento danni. 3. Le Province nel caso in cui gli interventi progettuali siano di modesta rilevanza possono provvedere all' approvazione del progetto autorizzando contestualmente l' attività. 4. In nessun caso può essere autorizzata attività di smaltimento relativa ad impianti di rifiuti solidi urbani previsti dal piano senza l' accertamento che gli stessi insistono su area già acquisita al pubblico patrimonio. A tal fine è istituito un Fondo regionale a carico della Regione al quale ove occorra gli enti pubblici territorialmente

competenti possono ricorrere per l'anticipazione delle necessarie risorse finanziarie occorrenti per l'acquisizione dei terreni. La restituzione del finanziamento erogato dal fondo regionale avviene in un periodo massimo di cinque anni.

ARTICOLO 21

(Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi)

1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi può essere autorizzato dalla Provincia senza necessità di previa approvazione di progetto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) sia effettuato da Comuni o Consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti Comunità montane ovvero nelle forme individuate dall'articolo 22 della legge n. 142/1990; b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti raccolti nel territorio dei Comuni dei Consorzi di comuni o delle Comunità montane per cui viene effettuato il servizio. 2. La Provincia accertata la rispondenza del sito e delle annessi attrezzature ai requisiti tecnici prescritti autorizza lo stoccaggio provvisorio specificando i tipi e i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti i tempi di permanenza a stoccaggio degli stessi e la durata dell'autorizzazione.

ARTICOLO 22

(Modificazione diffida sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il provvedimento di autorizzazione può essere modificato per il sopraggiungere di nuove normative tecniche per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo oppure per aggiornare le garanzie finanziarie. 2. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di smaltimento dei rifiuti la Provincia o il Comune nell'ambito delle rispettive competenze possono procedere. a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

ARTICOLO 23

(Controlli)

1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province che verificano l'osservanza delle disposizioni di legge delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. 2. Sono sottoposti a controllo le discariche e gli impianti non più in funzione onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse. 3. In relazione alla gestione di ciascun impianto previsto dal piano le popolazioni residenti nelle zone contigue possono designare un loro comune rappresentante. 4. Tale rappresentante ha facoltà di partecipare unitamente ai tecnici della provincia alle attività di controllo sulla gestione e funzionamento dell'impianto. 5. La Provincia su espressa richiesta trasmette al rappresentante copia della documentazione relativa ai controlli espletati. 6. La Giunta regionale recepisce le indicazioni delle popolazioni interessate di cui al comma 3 e con propria deliberazione determina i criteri e le modalità di rimborso delle spese affrontate dal rappresentante per l'espletamento della propria attività.

CAPO IV

NORME INTEGRATIVE PER LE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO

ARTICOLO 24

(Rifiuti urbani)

1. Il conferimento la raccolta lo spazzamento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani non sono soggetti ad autorizzazione se effettuati da Comuni Consorzi di Comuni per lo smaltimento dei rifiuti Comunita' montane Aziende speciali o Societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

ARTICOLO 25

(Rifiuti urbani pericolosi)

1. I rifiuti urbani pericolosi sono soggetti alla disciplina dei rifiuti urbani in relazione alle fasi di conferimento di raccolta di spazzamento di stoccaggio provvisorio autorizzato ai sensi dell' articolo 21. 2. Le fasi di stoccaggio provvisorio effettuato da soggetti diversi da quelli individuati dall' articolo 21 di trattamento o di smaltimento finale sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

ARTICOLO 26

(Acque reflue liquami e fanghi)

1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge: a) le attivita' di depurazione di acque reflue liquami e fanghi svolte in impianti collegati tramite tubazioni ai luoghi di produzione; b) le attivita' di raccolta stoccaggio provvisorio e depurazione di acque reflue liquami e fanghi svolte da Comuni Consorzi di Comuni Comunita' montane ovvero nelle forme individuate dall' articolo 22 della legge n. 142/ 1990. 2. Le altre attivita' di smaltimento di acque reflue liquami e fanghi diverse da quelle di cui al comma 1 e non disciplinate dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall' inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni devono essere autorizzate ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 27

(Assimilabilita' dei rifiuti speciali agli urbani)

1. Fatte salve le disposizioni della normativa statale sui rifiuti assimilati agli urbani la Giunta regionale individua le tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani e le modalita' di assimilazione.

ARTICOLO 28

(Stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali esclusi quelli tossici e nocivi presso il produttore)

1. Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali esclusi quelli tossici e nocivi effettuato dal produttore non e' soggetto ad autorizzazione ma deve essere attuato con le seguenti modalita': a) deve essere evitato ogni fenomeno di putrefazione e di emissioni in atmosfera non autorizzate ai sensi del dPR n° 203/ 1988 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' fenomeni che possano causare inquinamento del suolo e

delle acque; b) deve essere inoltre evitato l' accesso agli estranei ed agli animali se effettuato all' aperto. 2. Nel caso in cui le modalita' indicate nel comma 1 non siano rispettate la Provincia puo' dettare puntuali prescrizioni o nei casi piu' gravi sospendere o vietare l' attivita' stessa.

ARTICOLO 29

(Rifiuti speciali inerti)

1. Chiunque intenda realizzare una discarica per rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4 punto 4.2.3.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR n. 915/ 1982 deve inoltrare la relativa istanza al Comune territorialmente interessato. 2. Il Comune trasmette alla provincia l' istanza corredandola del proprio parere circa la compatibilita' della discarica con le esigenze ambientali e territoriali e circa l' idoneita' del sito ove il sito stesso non sia gia' stato individuato dalla Provincia. 3. L' approvazione e l' autorizzazione seguono le procedure di cui al Capo III. 4. Chi intenda realizzare un' opera comportante la produzione di quantita' di rifiuti speciali inerti superiori a 50.000 mc deve preventivamente ottenere l' autorizzazione della Provincia per la loro sistemazione a stoccaggio definitivo ovvero fornire prova della loro destinazione finale; in mancanza non puo' essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio. 5. La Giunta regionale individua le tipologie di rifiuti speciali assimilabili agli inerti per i quali sono consentite le forme di smaltimento previste nel presente articolo.

ARTICOLO 30

(Materiali di cava)

1. Ai sensi dell' articolo 2 comma 7 lettera b) del DPR n. 915/ 1982 la disciplina relativa ai rifiuti non si applica ai residui dell' attivita' di mera estrazione dei materiali di cava. 2. Sono invece rifiuti agli effetti della presente legge i rifiuti derivanti dalle attivita' di lavorazione primaria dei materiali di cava quali la frantumazione il taglio e il lavaggio nonche' i rifiuti provenienti dalle lavorazioni successive. 3. I rifiuti di cui al comma 2 sia allo stato solido che fangoso palabile purché nelle lavorazioni che li originano non vengono utilizzate sostanze comprese nell' allegato al dPR n° 915/ 1982 sono assimilabili agli inerti e possono essere smaltiti in discariche autorizzate ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni ovvero nei modi previsti dalla presente legge per i rifiuti inerti.

ARTICOLO 31

(Rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie)

1. Non sono soggetti all' approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 17 e 20 della presente legge gli impianti di disinfezione o sterilizzazione di rifiuti speciali di origine sanitaria qualora trattino un quantitativo giornaliero di rifiuti inferiore a 200 litri e siano installati nei luoghi di produzione dei rifiuti stessi. 2. L' elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani e l' elenco delle categorie di rifiuti che necessitano di particolari sistemi di smaltimento di cui al decreto del Ministro dell' Ambiente e Ministro della Sanita' 25 maggio 1989 allegati 1 e 2 sono integrati con le categorie che sono individuate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 32

(Attività di intermediazione)

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività di intermediazione nello smaltimento di rifiuti soggette ad iscrizione all' Albo nazionale delle imprese esercenti le attività di smaltimento.

ARTICOLO 33

(Bonifica)

1. Le opere impianti od infrastrutture necessari per eseguire attività di bonifica o sistemazione finale di aree inquinate di messa in sicurezza di aree che presentano rischi di inquinamento sono soggetti ad approvazione con le procedure dell' articolo 17. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati anche contestualmente all' atto di approvazione ai sensi dell' articolo 20. 3. I soggetti che realizzano interventi di bonifica che non comportino la realizzazione di opere impianti o infrastrutture non sono soggetti ad autorizzazione ma devono notificare l' inizio delle operazioni alla Provincia almeno dieci giorni prima: in caso di eccezionale e di urgente necessità di tutela dell' ambiente la notificazione può essere effettuata contestualmente all' inizio delle operazioni esclusivamente mediante consegna a mano o a mezzo telegramma o telex. 4. La notificazione deve contenere: a) la localizzazione del sito da bonificare; b) la descrizione dell' intervento; c) le modalità di smaltimento dei rifiuti. 5. La provincia può imporre al responsabile del degrado il ripristino dello stato dei luoghi anche attraverso gli interventi di cui ai commi 1 e 2. 6. Qualora ne sussistano i presupposti il Sindaco del Comune interessato o il Presidente della Giunta regionale su proposta della Provincia emanano ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell' articolo 12 del DPR n. 915/ 1982. 7. Gli interventi previsti dalla legge regionale 26 luglio 1988 n. 37 sono esclusi dalle procedure di cui agli articoli 17 e 20. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 1) agli interventi di scoibentazione di edifici impianti industriali e simili o minori impianti disciplinati dalla legge 27 marzo 1992 n. 257 (norme relative alla cessazione dell' impiego dell' amianto) e dalle relative normative tecniche; 2) agli interventi di manutenzione e pulizia di apparecchiature; 3) alle operazioni di proprio intervento atte a contenere l' inquinamento e ad impedire il peggioramento di una situazione in caso di incidente.

ARTICOLO 34

(Interventi di risanamento su impianti in esercizio)

1. Qualora impianti esistenti di smaltimento di rifiuti richiedano interventi di risanamento per eliminare stati di inquinamento dell' ambiente circostante la Provincia per la tutela di interessi pubblici e ambientali prevalenti può autorizzare provvisoriamente l' esercizio dell' impianto imponendo altresì all' attività particolari prescrizioni o nei casi di grave inquinamento sospendere o vietare l' attività stessa. 2. L' autorizzazione provvisoria di cui al comma 1 fissa i termini per la presentazione del progetto di risanamento ed è valida fino alla avvenuta attuazione dello stesso nonché alla verifica del conseguimento degli obiettivi dal progetto prefissati. 3. Qualora la Provincia non provveda ad interventi come previsto dai commi 1 e 2 decorsi trenta giorni provvede la Regione. 4. Per l' approvazione del progetto di cui al comma 2 e per il rilascio della autorizzazione definitiva si applicano le procedure di cui agli articoli 17 e 20.

ARTICOLO 35

(Registri di carico e scarico dei rifiuti)

1. La tenuta del registro di carico e scarico previsto dalle vigenti norme statali è obbligatoria per i

prodotti di rifiuti speciali inclusi quelli tossici e nocivi e per tutti i soggetti titolari di impianti di smaltimento. 2. Non sono soggetti a tale obbligo: a) i produttori dei rifiuti di cui all' articolo 2 comma 4 n. 3) del DPR n. 915/ 1982; b) i produttori dei rifiuti che vengono conferiti al servizio pubblico secondo le disposizioni vigenti; c) i produttori dei rifiuti di cui all' articolo 10 bis del dl n. 361/ 1987 convertito dalla legge n. 441/ 1987. 3. Le caratteristiche dei registri e le modalita' per la tenuta degli stessi sono stabilite dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 36

(Definizione di produttore di rifiuti speciali)

1. E' produttore di rifiuti speciali il soggetto dalla cui attivita' imprenditoriale professionale o di servizio pubblico o privato originano i rifiuti stessi.

ARTICOLO 37

(Responsabile tecnico delle attivita' di smaltimento)

1. Un responsabile tecnico con provata esperienza nel settore deve essere preposto ai seguenti impianti di smaltimento: a) impianti tecnologici; b) stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi; c) discariche. 2. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla provincia in cui e' ubicato l' impianto prima dell' attivazione dello stesso. 3. Il responsabile tecnico sovrintende al corretto funzionamento delle operazioni di smaltimento e rappresenta il titolare dell' autorizzazione. 4. Le funzioni specifiche del responsabile tecnico ed i relativi requisiti anche con riguardo alle diverse tipologie degli impianti sono disciplinati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 38

(Relazioni annuali)

1. Le relazioni annuali di cui all' articolo 11 comma 2 del DPR n. 915/ 1982 devono essere inviate alla provincia nella quale il soggetto autorizzato ha residenza sede legale o unita' operativa; nel caso in cui il soggetto autorizzato non abbia residenza sede legale o unita' operativa nel territorio regionale la relazione e' inviata alla provincia di Genova. 2. Entro lo stesso termine di ogni anno i titolari di autorizzazioni alla gestione di impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi e di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani devono inviare alla regione e alla Provincia una relazione sugli elementi economici e finanziari della gestione secondo il modello individuato dalla Giunta regionale.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 39

(Provvedimenti di attuazione della legge)

1. La Regione le Province ed i Comuni adottano i provvedimenti di competenza per l' attuazione della presente legge entro sei mesi dall' entrata in vigore della stessa. 2. Le Province ed i Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa; prima di tale

data la Regione provvede alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso.

ARTICOLO 40

(Centri di raccolta di veicoli a motore rimorchi e simili)

1. Qualora non vi abbiano già provveduto i Comuni i Consorzi di Comuni per lo smaltimento di rifiuti e le Comunità Montane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono alla Regione: a) l'elenco delle aziende che svolgono sul loro territorio le attività previste dall'articolo 15 comma 1 del DPR n° 915/1982 con l'ubicazione e l'estensione delle aree occupate e con gli estremi della licenza eventualmente concessa ai sensi del comma 4; b) le proposte in ordine alla riorganizzazione territoriale delle attività di cui alla lettera a) anche sulla base di accordi intercomunali con l'individuazione dei siti relativi e della loro estensione tenendo conto delle effettive esigenze di demolizione recupero di parti e rottamazione dei veicoli a motore rimorchi e simili valutate anche sulla base dei dati sui veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico nel quinquennio 1984-1988 nonché dell'esigenza di allontanare possibilmente tali attività dalle zone abitate e di assicurare la migliore tutela dell'ambiente. 2. Entro i successivi tre mesi la Regione elabora le proposte formulate dai Comuni dai Consorzi di Comuni per lo smaltimento di rifiuti e dalle Comunità Montane in base ai criteri del piano regionale e provvede alla definitiva individuazione dei siti da adibire a centri di raccolta integrando il piano secondo la procedura di cui all'articolo 10. 3. Entro due anni dall'individuazione dei siti di cui al comma 2 tutti i centri di raccolta di veicoli a motore rimorchi e simili devono essere ubicati in dette aree. 4. Le attività di raccolta per la demolizione l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore rimorchi e simili vengono provvisoriamente autorizzate dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle sedi attuali anche in deroga alle norme di cui agli articoli 17 e 20 fino alla approvazione degli impianti nelle nuove sedi e comunque non oltre la scadenza di cui al comma 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 del DPR n. 915/1982 in relazione alla licenza comunale da rilasciarsi anche prima della definitiva individuazione dei siti di cui al comma 2; nella fase istruttoria preliminare ai provvedimenti da assumere l'attività è consentita. 5. Sulla base degli accertamenti svolti nell'espletamento delle funzioni di autorizzazione e di controllo la Provincia può imporre all'attività particolari prescrizioni o nei casi più gravi sospendere o vietare l'attività stessa.

ARTICOLO 41

(Raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

1. Resta fermo fino a scadenza fatte salve le eventuali necessarie modificazioni parziali il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvato ai sensi della legge regionale n. 1/1990 e successive modificazioni. 2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è disciplinata con norme integrative del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvate dalla regione secondo il procedimento di cui all'articolo 10 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 3. In fase di studio o di approvazione delle norme integrative di cui al comma 2 possono essere realizzati impianti pilota attività sperimentali azioni dimostrative o interventi campione per tipologie di rifiuti o zone di intervento. 4. Gli impianti pilota di cui al comma 3 sono autorizzati dalla regione sentito il Comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 20/1981 per un periodo limitato di tempo comunque non superiore al biennio.

ARTICOLO 42

(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 250.000 a lire 900.000 per il mancato invio alla provincia interessata delle comunicazioni annuali di cui all' articolo 6 comma 4; b) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per il mancato invio alla regione e al Comune interessato del progetto di cui all' articolo 17 comma 1; c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la mancata richiesta della autorizzazione di cui all' articolo 29 comma 4; d) da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per l' esercizio dell' attivita' di cui all' articolo 33 commi 1 e 2 senza approvazione o autorizzazione; e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico di cui all' articolo 35; f) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per il mancato invio della relazione di cui all' articolo 38 comma 2. 2. Alle violazioni delle disposizioni contenute negli atti di approvazione di impianto di autorizzazione o nelle ordinanze adottate ai sensi dell' articolo 12 del DPR n. 915/ 1982 si applica oltre all' eventuale sanzione penale la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

ARTICOLO 43

(Pubblicazione di atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria)

1. Gli atti di competenza della Giunta regionale sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ARTICOLO 44

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 39 comma 2 sono abrogate:

ARTICOLO 44 SUBARTICOLO 1

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 39 comma 2 sono abrogate: a) la legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1;

ARTICOLO 44 SUBARTICOLO 2

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 39 comma 2 sono abrogate:

OMISSIS

b) la legge regionale 23 agosto 1993 n. 40 salvo quanto disposto dall' articolo 22 e dall' articolo 23 comma 1 della legge stessa.

ARTICOLO 44 SUBARTICOLO 3

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 39 comma 2 sono abrogate:

OMISSIS

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall' articolo 8 e dall' articolo 23 comma 1 della legge regionale 23 agosto 1993 n. 40;

ARTICOLO 44 SUBARTICOLO 4

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 39 comma 2 sono abrogate:
OMISSIS
3. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

ARTICOLO 45 (Norma finanziaria)

ARTICOLO 45 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede come segue:

ARTICOLO 45 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede come segue: a) per gli interventi di cui all' articolo 6 mediante gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0680 "Attività di pianificazione progettazione ricerca analisi e monitoraggio anche in relazione all' attuazione del progetto ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 45 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede come segue:
OMISSIS
b) per gli interventi di cui all' articolo 20 comma 4 mediante istituzione nello stato di previsione dell' entrata del capitolo 2507 " Recupero dei fondi anticipati dalla Regione ad Enti pubblici per l' acquisizione di terreni destinati alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani" per memoria ed istituzione nello stato di previsione della spesa del capitolo 2048 " Fondo regionale per l' anticipazione ad Enti pubblici delle risorse finanziarie occorrenti per l' acquisizione di terreni destinati alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani" per memoria;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 45 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede come segue:
OMISSIS
c) per gli interventi di cui all' articolo 23 mediante riduzione di lire 5.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0680 " Attività di pianificazione progettazione ricerca analisi e monitoraggio anche in relazione all' attuazione del progetto ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 2049 " Rimborso spese al rappresentante delle popolazioni per il controllo della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti" con lo stanziamento di lire 5.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 45 SUBARTICOLO 5

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 21 febbraio 1995

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1995

___Num:0011

___Boll__Uff__Num:05

___Boll__Uff__Anno:1995